

**PROTOCOLLO D'INTESA
RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E
LA GUARDIA DI FINANZA**

**L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
d'intesa con la
GUARDIA DI FINANZA**

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, secondo cui le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189 recante "*Ordinamento del Corpo della guardia di finanza*";

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza*" a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "*Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale (CAD)*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VISTI gli articoli 19, 21 e 22 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 gennaio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2014, n. 37, recante "*Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale*";

VISTO il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 "*in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE*" (regolamento eIDAS);

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO l’articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, concernente “*Regolamento a norma dell’art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l’individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*”;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

TENUTO CONTO dei compiti affidati all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) dalla legge n. 4 del 2004;

CONSIDERATO che AgID è l’autorità responsabile del regime di identificazione elettronica SPID notificato ed è l’Organismo di vigilanza designato ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 9 e dell’art. 17 del Regolamento eIDAS;

CONSIDERATO che i mezzi di identificazione elettronica, come l’identità digitale SPID, e i servizi fiduciari qualificati abilitano la fruizione di servizi *on line* e transazioni economico-finanziarie nel mercato interno e in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, occorre, pertanto, prevenire violazioni e frodi perpetrate attraverso tali sistemi, che minano la fiducia degli utenti e costituiscono un ostacolo alla diffusione di servizi in rete e alla loro fruizione da parte di pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese;

CONSIDERATO necessario consolidare e implementare gli strumenti volti ad un’efficace azione di vigilanza e controllo sul rispetto della richiamata disciplina normativa, con particolare riferimento alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni commesse nei nuovi contesti tecnologici e alla verifica che le modalità di erogazione dei servizi siano conformi alle prescrizioni di legge;

RAVVISATA l’esigenza di utilizzare, nell’articolazione ispettiva di AgID, in coerenza con lo Statuto dell’Agenzia, personale in possesso di specifica competenza;

CONSIDERATO, altresì, in attuazione del richiamato decreto legislativo n. 68 del 2001, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza*”, l’adozione:

- della circolare n. 340000/3121 (edizione 2011 - aggiornata con circolare n. 122951/3102 del 28 aprile 2015) del Comando Generale della Guardia di finanza - Ufficio Ordinamento, concernente le “*Funzioni dei Reparti Speciali*”;
- della circolare n. 181980/3102 del 18 giugno 2018 del Comando Generale della Guardia di finanza – Ufficio Ordinamento, concernente la “*Revisione organizzativa dei Reparti Speciali*” con la quale è stato istituito il “*Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche*”;

CONSIDERATO che il “Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche” opera per la prevenzione e la repressione delle frodi tecnologiche nel settore economico-finanziario;

TENUTO CONTO del precedente Protocollo di intesa sottoscritto il 27 novembre 2018, delle notevoli esperienze già maturate nell’ambito della collaborazione tra le due Istituzioni e della necessità di consolidarla ulteriormente a fronte dell’evoluzione del quadro normativo e dell’accresciuta rilevanza dei servizi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari nel contesto internazionale;

CONSIDERATO che l’AgID e la Guardia di finanza condividono il comune interesse di attuare l’intero e articolato quadro normativo testé richiamato, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia complessiva delle misure e delle azioni di competenza nei suddetti ambiti, con particolare riguardo alle transazioni *on line* in ambito economico finanziario eseguite attraverso servizi fiduciari e servizi di identità digitale SpID, alle rispettive funzioni di vigilanza, agli scambi di informazione correlati a monitorare la qualità dei servizi e l’ottimale utilizzo di fondi pubblici per l’acquisizione di programmi informatici;

CONCORDANO

di regolare, coordinare e sviluppare attività di collaborazione
secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini che seguono

Art. 1

(Finalità e oggetto della collaborazione)

1. L’Agenzia per l’Italia Digitale e la Guardia di finanza collaborano per migliorare l’efficacia complessiva delle rispettive attribuzioni istituzionali in materia di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni perpetrate attraverso strumenti informatici e telematici, anche a danno di risorse e mezzi finanziari pubblici.
2. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, l’Agenzia per l’Italia Digitale e la Guardia di finanza collaborano ai fini delle azioni relative ai seguenti ambiti:
 - a) vigilanza prevista dal Codice dell’amministrazione digitale, o correlata all’attuazione delle norme nazionali ed europee, in materia di servizi digitali, identificazione elettronica, transazioni elettroniche e servizi fiduciari, pagamenti con modalità informatiche e ulteriori servizi di natura economico-finanziaria, per la verifica di conformità nelle modalità di erogazione di detti servizi alle relative prescrizioni di legge, ovvero per la prevenzione e l’accertamento delle eventuali relative violazioni;
 - b) monitoraggio e verifica delle disposizioni volte a favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici, con particolare riguardo all’erogazione dei connessi finanziamenti pubblici;
 - c) attuazione di progetti speciali volti alla prevenzione delle frodi tecnologiche nelle suddette materie, o correlati all’erogazione dei servizi di natura economico-finanziaria o connessi all’attuazione del *Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione*, di cui all’articolo 14-*bis* del CAD;
 - d) vigilanza, mediante scambio di informazioni, sulla qualità dei servizi e sulla ottimizzazione dell’utilizzo di fondi pubblici per l’acquisizione di programmi informatici.

Art. 2 **(Responsabili dell'intesa)**

1. Responsabili del buon andamento e della valutazione complessiva dei rapporti di partenariato scaturenti dalla presente intesa sono, per l'AgID, il Responsabile della Direzione Pubblica Amministrazione e Vigilanza e, per la Guardia di finanza, il Comandante unità speciali.
2. Sul piano operativo, il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'AgID si relaziona con il Comandante del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche.

Art. 3 **(Rapporti di collaborazione)**

1. Le richieste di collaborazione negli ambiti di cui all'articolo 1 possono riguardare l'esecuzione di interventi congiunti con personale di AgID incaricato di svolgere le attività ispettive in ambito vigilanza.
2. Le ispezioni si svolgeranno con modalità che saranno successivamente definite tra le parti. Gli esiti delle ispezioni sono riferiti dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche esclusivamente ad AgID, unitamente alla documentazione acquisita ed esaminata, fatti salvi gli obblighi di denuncia ai sensi dell'articolo 347 del c.p.p..
3. Sulla scorta del patrimonio informativo acquisito, il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche svolge gli approfondimenti ritenuti opportuni, interessando eventualmente i Reparti Speciali competenti per materia e i Reparti territoriali competenti per territorio, ai fini dell'autonomo, eventuale sviluppo degli accertamenti e dei controlli d'iniziativa nei diversi segmenti della missione istituzionale.
4. Per l'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dal CAD, i soggetti per i quali possono essere avanzate, per le valutazioni del Corpo, richieste di collaborazione sono individuati tra quelli sui quali AgID esercita funzioni di vigilanza ai sensi degli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera i) e 18-*bis* del CAD e tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-*bis* della legge n. 4 del 2004.
5. Nell'ambito della predetta attività di collaborazione i militari della Guardia di finanza possono utilizzare i locali nonché le dotazioni strumentali e i mezzi messi a disposizione dall'AgID.

Art. 4 **(Interscambio di dati e notizie)**

1. L'AgID trasmette al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, osservando i vincoli descritti nel successivo articolo 9, i dati e gli elementi informativi di cui dispone che possono rivestire potenziale interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria, nonché per lo sviluppo delle attività di collaborazione di cui al presente Protocollo. Sono fatti salvi i vincoli di riservatezza in tema di divulgazione e utilizzo delle informazioni.
2. Qualora, in attuazione di autonomi piani operativi d'iniziativa sviluppati su tutto il territorio nazionale per il contrasto alle frodi tecnologiche e a tutela della legalità nella pubblica amministrazione, i Reparti del Corpo vengano a conoscenza di elementi di interesse per AgID, provvedono a parteciparli alla medesima Agenzia per il tramite del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, osservando i vincoli di cui al successivo articolo 9.

Art. 5 (Progetti speciali)

1. Nell'ambito della collaborazione e sulla base degli indirizzi programmatici dei referenti di ciascuna parte, possono essere realizzati progetti speciali finalizzati alla prevenzione delle frodi tecnologiche nei settori economico-finanziari o connessi alla realizzazione del Piano triennale dell'informatica della pubblica amministrazione.

Art. 6 (Profili didattici e formativi)

1. L'AgID e la Guardia di finanza, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni formativi, pianificano iniziative didattiche, anche in modalità *e-learning*, nelle materie sulle quali sono esercitate le attività ispettive oggetto del presente Protocollo. Ciascuna parte assicura all'altra il supporto eventuale per la realizzazione delle attività formative.
2. L'AgID organizza incontri, corsi e seminari in favore del personale della Guardia di finanza interessato alle specifiche attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
3. Eventuali oneri derivanti dall'attività di formazione di cui al presente articolo sono a carico dell'AgID.

Art. 7 (Disposizioni amministrative)

1. Fatte salve diverse disposizioni normative, sono a carico dell'Agenzia gli oneri sostenuti dalla Guardia di finanza, richiamati nella tabella in allegato 1, per le attività di collaborazione oggetto del presente Protocollo svolte dal personale del Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, nonché da eventuali ulteriori Reparti del Corpo che operino congiuntamente al Nucleo o da questo espressamente delegati.
2. Tali oneri possono essere:
 - a) rimborsati finanziariamente dall'Agenzia, qualora anticipati dal Corpo, in base ai rendiconti fatti pervenire alla medesima Agenzia con periodicità trimestrale, mediante:
 - 1) versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sullo specifico capitolo 2395, presso la Tesoreria Centrale, utilizzando il codice **IBAN IT 62X 01000 03245 350 0 10 2395 00**, per la successiva riassegnazione, in virtù dell'*articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196*, sui pertinenti capitoli di bilancio del Corpo, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999 n. 469.
Detto versamento sarà effettuato indicando la seguente causale: "Somme dovute dall'Agenzia per l'Italia Digitale a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Corpo della Guardia di Finanza per i rapporti di collaborazione di cui al correlato protocollo d'intesa";
 - 2) contestuale trasmissione al referente del Corpo di opportuna dichiarazione di avvenuto versamento (che attesti la data dell'effettivo pagamento delle somme rimborsate e la relativa causale sopra richiamata), unitamente alla relativa quietanza della disposizione di pagamento;
 - b) ovvero compensati con la permuta di materiali o prestazioni, secondo le prescrizioni recate dagli articoli 545 e 2133 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 8 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni relative all'attuazione del presente Protocollo di intesa sono scambiate in modalità elettronica. Saranno convenute modalità attraverso le quali si provvederà a mettere a disposizione del Corpo i materiali informativi necessari. Saranno, inoltre, concordate iniziative comuni tese a diffondere, attraverso i mezzi di informazione, le finalità, le modalità e i principali risultati dell'attività di collaborazione.

Art. 9 (Trattamento dei dati)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15/2018.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato regolamento e 25 del decreto legislativo n. 51/2018, le parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e dimostrare la conformità alle disposizioni di cui al comma 1, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti.
3. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.

Art. 10 (Tutela dei diritti di proprietà intellettuale)

1. Ciascuna parte può autorizzare l'altra all'uso, limitatamente a quanto necessario per le attività di collaborazione previste dal presente protocollo, dei diritti di proprietà intellettuale di cui è titolare.

Art. 11 (Invarianza finanziaria)

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12 (Disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo:
 - a) sostituisce integralmente il protocollo d'intesa siglato in data 27 novembre 2018;
 - b) ha la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato per ulteriori analoghi periodi, per espressa volontà delle parti, da manifestarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata;

- c) in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le parti, con apposito scambio di note a mezzo posta elettronica certificata.
2. Nelle more del rinnovo del protocollo, previo scambio di note a mezzo posta elettronica certificata tra le parti, è assicurata la prosecuzione della collaborazione senza soluzione di continuità.

Roma, _____

per
L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Paorici

per
LA GUARDIA DI FINANZA
Il Comandante Generale
Gen. C.A. Giuseppe Zafarana

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE E LA GUARDIA DI FINANZA	
1. ONERI PER SINGOLO MILITARE IMPIEGATO	IMPORTI
(a) Indennità di missione (servizi svolti in località distanti oltre 10 km dalla sede del Reparto)	
(1) Indennità oraria	Da € 0,452 a € 1,128 per ora*
(2) Indennità di missione maggiorata (ore di viaggio eccedenti turno giornaliero)	€ 10,62 per ora*
(b) Rimborsi spese per pasti (tipicamente per servizi eccedenti le 6 ore)	Da € 7,00 a € 30,55 a pasto*
(c) Rimborso somma forfetaria	€ 110,00 per ogni 24 ore
(d) Rimborsi spese alloggio	Alle condizioni di mercato. Prenotazioni tramite i servizi <i>business</i> forniti dall'operatore convenzionato
(1) Pernottamento in albergo fino alla prima categoria (4 stelle) con esclusione di quella "lusso"	
(e) Biglietto ferroviario o marittimo di prima classe	
(f) Servizi esterni art. 48 D.P.R. 164/2002 (attività esterna per oltre 3 ore)	€ 7,96 a turno*
(g) Altre indennità accessorie:	
(1) Servizi festivi (servizio prestato in giornata festiva)	€ 15,92 al giorno*
(2) Servizi notturni (servizio prestato tra le 22.00 e le 06.00)	€ 5,44 per ora*
(3) Presenza festività particolari	€ 53,08 al giorno*
(4) Indennità di compensazione (servizio durante giornata di riposo settimanale)	€ 10,62 al giorno*
(h) Straordinario	
(1) Da Maggiore a Generale di Brigata	Da € 23,95 a € 53,56 per ora*
(2) Da Sottotenente a Capitano	Da € 18,90 a € 41,88 per ora*
(3) Ispettori	Da € 17,22 a € 26,67 per ora*
(4) Sovrintendenti	Da € 16,14 a € 23,63 per ora*
(5) Appuntati/Finanzieri	Da € 14,53 a € 21,90 per ora*
2. ONERI DI MOTORIZZAZIONE PER SINGOLO AUTOMEZZO IMPIEGATO	Valori di massima**
(a) Costo chilometrico per singola autovettura da movimento	Da € 0,27 ad € 0,62 al km

* Importi comprensivi di oneri a carico dello Stato (32,70%).

** Importi determinati/stimati sulla base di dati riferiti all'anno 2017. Gli importi sono sottoposti ad annuale aggiornamento e comunicazione all'Agenzia dalla Guardia di finanza.